



TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA N.27 / 17

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Signori Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Gen. Ugo Marchetti (componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Sportivo, dottor Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento n. 12/17 del 18 maggio 2017, la Procura federale ha deferito a questo Tribunale il licenziato Luca Artino (lic. N. 295121) per violazione degli articoli 8.4, 8.5 R.S.N. ed ha chiesto "l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di giorni 180 (trenta) e dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila).

Nell'atto di deferimento, la Procura ha dedotto che, dopo la lettura della decisione n. 4, con la quale veniva applicata all'incolpato una penalità di dieci minuti ex art. 21.10 della Norma Generale Rally, lo stesso si presentava ai CC.SS.- accompagnato da una decina di persone - urlando, inveendo e, contestualmente, pronunciando frasi fortemente minacciose, quali "non passerete notti tranquille", "uscirete da questa stanza, saltando dal 5 piano"; peraltro, l'Artino, si rivolgeva ripetutamente ai Commissari con il termine di "vaffanculo".

Nella prima Udienza dibattimentale, tenuta il 27 giugno 2017, l'Artino confermava le circostanze e, nel contempo, riconosceva le proprie responsabilità, tenendo a sottolineare, peraltro, il rammarico personale per quanto era accaduto.

Nell'Udienza del 18 settembre 2017, il Sig. Giorgio Alberton - Commissario di gara e sottoscrittore, unitamente ad altri, dell'esposto prodotto in riferimento alla vicenda in analisi - in sede di propria testimonianza, confermava quanto risultante nel predetto esposto, sottolineando, inoltre, oralmente, l'assoluta criticità della situazione originatesi nel particolare frangente, criticità induttiva di serie preoccupazioni, anche sotto il profilo dell'integrità fisica, a motivo delle gravi e multiple minacce proferite, accompagnate da offensive aggettivazioni, più volte ripetute con particolare veemenza. A quest'ultimo riguardo, comunque - specificamente interpellato - il testimone Giorgio Alberton poneva in risalto come, per ragioni direttamente riconducibili alla natura intrinsecamente sportiva dell'evento, fosse stato congiuntamente ritenuto da tutti i Commissari, malgrado la potenziale rilevanza penale dei fatti, di non accedere a procedure di querela, conseguenti all'avvenuto, iniziale avvertimento dell'Arma dei Carabinieri.

Alla stessa Udienza del 18 settembre 2017 ha preso parte, inoltre, a difesa dell'Artino, l'avv. Massimiliano Cerrai. Nell'occasione, il difensore ha ribadito la ricorrenza degli eventi, così come riportati nell'esposto su menzionato, riferiti dal testimone Alberton e ammessi dall'Artino. Al riguardo, il professionista ha tenuto a sottolineare la volontà del deferito a lui rivolta di ribadire compiutamente, nell'occasione dell'incontro con questo Tribunale, il già rappresentato rincrescimento per l'accaduto.

Sul piano processuale, il professionista chiedeva la concessione dell'attenuante, di cui all'art 25 R.S.N., in virtù di un ritenuto torto subito dal deferito, fondamento di uno "stato d'ira" da cui il comportamento deferito; domandava, inoltre, il difensore, l'applicazione della sospensione



Automobile Club d'Italia
SPORT

condizionale della pena, nel caso in cui, questo Tribunale, giudicasse per una sospensione della licenza.

Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover evidenziare che gli atti e comportamenti assunti, resi particolarmente gravi sia a motivo delle offensive frasi rivolte che delle pesanti minacce proferite, espressioni pubblicamente manifestate da una pletera consistente di persone, testimoniano una realtà particolarmente inquietante e repressibile, induttiva di una situazione di assoluta criticità; una indiscutibile gravità dell'insieme - peraltro non motivata da benché minime ragioni di fondo - riconosciuta dallo stesso Artino e dallo stesso stigmatizzata. Soltanto la congiunta volontà dei Commissari, soggetti passivi dell'inqualificabile vicenda, volta a tener conto dello speciale contesto in cui il singolare episodio si è sviluppato, ha impedito che i fatti assumessero una connotazione penale, esplicativa, di per sé, dello speciale rilievo degli stessi.

In rapporto ai benefici richiesti, il Tribunale non ritiene ricorrano i presupposti per il riconoscimento degli stessi, non potendo fare a meno di osservare, peraltro, come gli effetti prodottisi non possano, in alcun modo, ricondursi a circostanze stimolative o provocatorie.

P.Q.M

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Luca Artino (lic. N. 295121) responsabile della violazione ascritta e lo condanna alla sanzione della sospensione della licenza sportiva per giorni 120, con l'ammenda in euro 2.500.

Roma, 18/09/2017

COMPONENTE RELATORE

Gen. Ugo Marenetti

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti